



Regione Calabria

REGOLAMENTO REGIONALE

"PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA" DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 28 DICEMBRE 2015.

(pubblicata sul BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

ART. 1

PARTE GENERALE

1. Il presente regolamento detta, tra l'altro, le linee guida per l'operatività della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMICA. Il dettaglio delle procedure è descritto sul portale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Area autorizzazione sismica - per il tramite del manuale applicativo, parte integrante del software, a cui si rimanda per tutto ciò che, in materia di operatività, non è riportato nel presente regolamento.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Per ogni opera disciplinata dalla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015, di seguito indicata come Legge, deve essere indicata l'appartenenza ad uno dei gruppi descritti nel presente articolo.
2. Allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui al successivo art. 8, gli interventi vengono suddivisi in "progetto di nuova struttura" e, nel caso di "strutture esistenti", nelle seguenti categorie di intervento, con riferimento al Capitolo 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni secondo il D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC08):
 - a) interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC08;
 - b) interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza raggiungere i livelli richiesti dalle NTC08;
 - c) riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti e nel rispetto di quanto previsto dalle NTC08 e Circolare Ministeriale n. 617 del 02 febbraio 2009.

Ing. *Mario Ruffini*

3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 trovano la seguente corrispondenza con le categorie di intervento di cui al comma 2 del presente articolo:

- a) la manutenzione ordinaria e la ristrutturazione urbanistica, nella misura in cui la ristrutturazione urbanistica non debba essere assoggettata alla Legge 37/2015, non sono prese in considerazione dal presente regolamento;
- b) il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria si collocano come interventi di adeguamento o di miglioramento o di riparazione o di intervento locale (di cui al punto a, b e c del comma 2 del presente articolo);
- c) la ristrutturazione edilizia si colloca come intervento di adeguamento o miglioramento qualora comporti interventi nelle strutture, oppure si riferisca ad un cambio di destinazione d'uso che comporti un aumento della classe d'uso dell'edificio o, comunque, un incremento dei carichi in fondazione superiore al 10%.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE OPERE

1. Ogni opera disciplinata dalla Legge deve essere classificata, allo scopo di attuare le verifiche di cui al successivo art. 8, in uno dei seguenti gruppi:

- a) edifici;
- b) ponti;
- c) opere geotecniche (a titolo esemplificativo: opere di fondazione di strutture non ricadenti nei gruppi a) e b), opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, opere di miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, opere di consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti);
- d) altre opere (a titolo esemplificativo: tralicci ed antenne, depositi di gas combustibili, dighe, serbatoi d'acqua e di combustibili liquidi, silos, ciminiera, banchine portuali, strutture aeroportuali, elementi strutturali di impianti di depurazione delle acque).

2. Deve, inoltre, essere indicata la classe d'uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08.

ART. 4

EFFETTI DI SITO

1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"

1000
Mario Buttigieri

dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5 commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita dal DPCM del 21/04/2011.

3. L'allegato 1 (Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio) e l'allegato 2 (Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali) al presente regolamento descrivono le analisi semplificate e specifiche da utilizzare allo scopo di valutare gli effetti di sito e la tipologia di interventi e di strutture per cui tali analisi sono richieste.
4. La scelta del livello di analisi, necessario per la definizione dell'azione sismica in superficie, e i dati, necessari ad implementarlo, dipendono sia dalla rilevanza dell'opera che dalla caratterizzazione geologica del sito, nonché, dove tale dato è presente, da quanto riportato nella carta delle *microzone omogenee in prospettiva sismica*, redatta secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Quando per la valutazione degli effetti di sito è necessario l'uso di accelerogrammi, la Regione acquisisce, senza modifiche ed integrazioni, quanto indicato nelle NTC08 a riguardo della definizione di accelerogrammi spettro compatibili, con l'obbligo di tenere in dovuta considerazione le eventuali analisi numeriche esistenti per la quantificazione delle amplificazioni locali, ottenute da studi di microzonazione sismica di "Livello 3", redatte secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta, indipendentemente dal livello di analisi adottato, la redazione della relazione geologica che, oltre a quanto definito dalle NTC08 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà contenere:
 - a) vincoli ricadenti nell'area di progetto (Vincolo Idrogeologico, P.A.I., P.T.C.P.);
 - b) pericolosità e Fattibilità previste negli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici del sito;
 - d) risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche e descrizione esauriente dei metodi utilizzati per le indagini e l'interpretazione dei risultati ottenuti;
 - e) analisi di stabilità del pendio ante e post operam, redatte secondo le modalità previste dalle NTC08, quando l'inclinazione del sito sede di ubicazione dell'intervento supera i 15°;
 - f) aspetti geodinamici e sismicità: Categoria del sottosuolo da Vs30, amax, Kh, Kv, verifica alla liquefazione così per come previsto dal § 7.11.3.4.2 delle NTC08;
 - g) valori medi di caratterizzazione dei terreni;
 - h) cartografie (geologica, litotecnica, sezioni di dettaglio, carta di sintesi con indicati degli effetti locali di instabilità e di amplificazione e di loro perimetrazione areale).

ART. 5

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

1. La procedura di denuncia dei lavori al Servizio Tecnico Regionale, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, deve essere svolta dal progettista strutturale, su delega del committente o del R.U.P. (nell'ipotesi di opere pubbliche), attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica, di cui all'articolo 1 e successivi della legge regionale n. 37/2015, indicata nel seguito per brevità con l'acronimo SISMLCA.

Ing. Mario Battiglieri

2. Anche nel caso di varianti in corso d'opera il progettista responsabile delle strutture provvede all'immissione dei dati nella piattaforma SISMI.CA su delega del committente o del R.U.P. seguendo lo stesso iter del progetto iniziale.
3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione che li hanno redatti, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato.
4. Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere forniti in formato PDF/A, e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (esempio: i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente;
5. La procedura telematica, avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso la piattaforma SISMI.CA accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative che contengono:
 - il titolo del progetto dove sono indicati con chiarezza la classificazione tipologica dell'intervento e delle relative opere nonché la localizzazione dello stesso;
 - i dati del committente o del R.U.P., allegando copia informatica di documento analogico della delega al progettista responsabile delle strutture;
 - i dati del progettista responsabile delle strutture;
 - i dati degli altri tecnici intervenuti nella progettazione;
 - i dati del costruttore (se già individuato). Se il costruttore non è stato individuato all'atto dell'inoltro dell'istanza, i suoi dati devono essere inseriti obbligatoriamente prima della data di inizio lavori da parte del progettista responsabile;
 - i dati del geologo che ha elaborato la relazione geologica;
 - i dati del direttore dei lavori;
 - i dati del collaudatore. (se previsto dalla normativa per l'intervento in oggetto);
 - gli estremi identificativi dell'opera e dell'intervento, secondo quanto indicato agli artt. 2 e 3 del presente regolamento in funzione della tipologia dell'opera;
 - la dichiarazione di responsabilità da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, attestante la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti in materia;
 - la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche, riferimenti catastali e toponomastici);
 - i dati progettuali necessari alla compilazione delle schede previste nella piattaforma SISMI.CA per condurre una verifica preliminare automatica di conformità alle norme;
 - la documentazione progettuale esecutiva in funzione della tipologia dell'opera e in conformità a quanto richiesto dal capitolo 10 delle NTC2008 e dalla piattaforma SISMI.CA;

Inge. Maria Buttiglier

- i dati necessari per il calcolo della tariffa di istruttoria (il sistema calcola in automatico la tariffa da versare per l'istruttoria dell'istanza).
6. La compilazione dell'istanza di denuncia per via telematica comporta:
- l'attribuzione di un codice numerico che identifica in modo univoco l'istanza;
 - il rilascio, attraverso la piattaforma SISMI.CA, di un messaggio di corretta compilazione dell'istanza per via telematica (da questo punto in poi indicato come ricevuta telematica).
7. La ricevuta telematica riporta l'Id istanza e l'Id fascicolo assegnato all'istanza, le dichiarazioni e asseverazioni di tutti i soggetti riportati nell'istanza e l'elenco della documentazione progettuale di cui al comma 4).
8. La ricevuta telematica deve essere inoltrata sulla piattaforma SISMI.CA in formato P7M e deve riportare la firma digitale del progettista strutturale, del direttore dei lavori e, qualora designati, del geologo, dell'impresa esecutrice e del collaudatore. La firma digitale dei soggetti costituisce accettazione delle dichiarazioni di responsabilità compilate dal progettista responsabile delle strutture.
9. Il progettista strutturale è tenuto a fornire dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria, di cui alla delibera di G.R. n. 601 del 14.09.2010 quale recepimento dell'art. 22 comma 3 del collegato finanziario alla legge regionale n. 7/2006; il pagamento può essere effettuato in modalità telematica tramite carta di credito o allegando ricevuta del relativo bonifico;
10. Il requisito di completezza della documentazione richiesta, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ha carattere prescrittivo ed è indispensabile per procedere alla denuncia e trasmissione del progetto;
11. la procedura di denuncia per via telematica consente una verifica della completezza della documentazione progettuale richiesta, come indicato nei rispettivi allegati in funzione della tipologia dell'opera.
12. Il Servizio Tecnico Regionale, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la ricevuta telematica e gli atti progettuali. Il protocollo informatico regionale (SIAR) attribuisce un numero identificativo univoco alla ricevuta e a tutti gli allegati progettuali digitali. Dopo il rilascio del numero di protocollo il progettista responsabile delle strutture non potrà più modificare la pratica in oggetto. Potrà, tuttavia, visualizzare i dati e gli allegati immessi.
13. La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico, come indicato al precedente comma 4, e la corrispondenza con il progetto esecutivo di cui al precedente comma 7, sono responsabilità del progettista responsabile delle strutture; in qualità di delegato ai sensi del comma 1 art. 5 del presente regolamento. La mancata corrispondenza fra la documentazione progettuale esecutiva, di cui al comma 7 del presente articolo e l'elenco della documentazione progettuale indicata nella ricevuta telematica comporta, da parte del Servizio Tecnico Regionale, la non accettazione del progetto.
14. Il Servizio Tecnico Regionale trasmette, nel caso di esito favorevole della verifica sull'istanza, l'autorizzazione ad eseguire le opere. Invita, nel caso ritenga necessaria l'integrazione della documentazione trasmessa, il progettista responsabile delle strutture ad aggiornare l'istanza ed i dati presentati telematicamente; la mancata integrazione, nel tempo massimo di 60 giorni dalla richiesta, comporta la non accettazione del progetto.

no. Mario Bufigliari

15. Nel caso il Servizio Tecnico Regionale respinge il progetto potrà essere presentata una nuova istanza completa che dovrà essere corredata di nuovo pagamento elettronico, ovvero di ricevuta di versamento della tariffa, per l'ulteriore istruttoria.
16. Il Servizio Tecnico Regionale rende nota l'esito dell'avvenuta istruttoria (in caso di autorizzazione o di diniego di progetti in sanatoria) anche al comune competente per territorio. Nelle procedure di rilascio del titolo edilizio l'autorizzazione sismica è necessaria solo per l'inizio dei lavori e quindi non costituisce condizione per l'efficacia del titolo edilizio.
17. Il direttore dei lavori incaricato, prima di dare inizio ai lavori autorizzati e, verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 4, deve comunicare, al Servizio Tecnico Regionale la data di inizio lavori, tramite apposita istanza digitale.
18. Il direttore dei lavori incaricato deve trasmettere, telematicamente, entro 60 giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 37/2015. Ricevuta l'attestazione di avvenuto deposito, il direttore dei lavori dovrà procedere a trasmettere la relazione a struttura ultimata al collaudatore.
19. Il collaudatore, entro 60 giorni dalla ricezione della relazione a struttura ultimata, deve trasmettere telematicamente, il certificato di collaudo statico, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale n.37/2015.

ART. 6

REGISTRO DELLE OPERE

1. La piattaforma SISMI.CA registra i dati relativi a:

- opere denunciate;
- opere autorizzate con gli estremi dell'autorizzazione;
- comunicazioni indicate al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento;
- relazioni a struttura ultimata;
- certificati di collaudo statico;
- tutte le altre circostanze significative verificatesi durante l'esecuzione delle opere.

ART. 7

MODIFICHE DEI DATI PROGETTUALI PRESENTATI PER VIA TELEMATICA

1. I dati inseriti nella piattaforma SISMI.CA possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture prima dell'inoltro della ricevuta telematica.
2. Nel caso in cui sia necessario inserire nella piattaforma SISMI.CA modifiche ai dati dell'istanza dopo l'inoltro e conseguente protocollazione della stessa, il responsabile della struttura deve procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, ottenendo una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente; il sistema assegna alla nuova istanza di integrazione un nuovo codice identificativo.

Ing. *Mario Buffiglier*

3. Nel caso in cui siano introdotte varianti in corso d'opera il sistema genera una nuova istanza (associata all'istanza originaria all'interno dello stesso fascicolo), assegnando un codice identificativo univoco dedicato.
4. Per modifiche ai dati progettuali, riguardanti integrazioni in seguito a verifiche, di cui ai successivi artt. 8 e 9, il progettista procede così come indicato al comma 2 del presente articolo, creando una apposita istanza di rettifica che sarà inoltrata telematicamente in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 8

MODALITA' E CRITERI DELLE VERIFICHE

1. Premesso che per tutte le opere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 37/2015 il Servizio Tecnico Regionale esegue le verifiche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego, per le opere classificate ai sensi dell' art. 2 lettera a) edifici e b) ponti e per tutte le classi d'uso, vengono eseguite verifiche preliminari di conformità dei progetti. Dette verifiche sono eseguite come di seguito:
 - accertamento della completezza degli elaborati e della documentazione allegata;
 - istruttoria degli elaborati allegati all'istanza;
 - controlli effettuati dalla piattaforma SISMI.CA, che esegue in modo automatizzato la verifica mediante un controllo dei dati progettuali immessi dal progettista strutturale con riferimento a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente, verificandone la plausibilità nonché l'ammissibilità dei metodi di analisi impiegati, in rapporto a quanto espressamente prescritto dalla norma tecnica vigente in materia.
2. La verifica preliminare di cui al comma precedente, effettuata anche con l'ausilio della piattaforma SISMI.CA, strumento di supporto all'attività del Servizio Tecnico Regionale, è funzionale al fine del rilascio dell'atto autorizzativo/diniego/integrazione.
3. Il Servizio Tecnico Regionale provvede, quindi, ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo/diniego/integrazione, alla ulteriore verifica dei progetti, procedendo all'istruttoria di merito degli atti progettuali, volta a verificare:
 - a) la plausibilità del sito sotto l'aspetto geologico e geotecnico e la scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
 - b) il rispetto delle norme tecniche ai sensi della normativa vigente attraverso la verifica delle ipotesi di carico, dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica delle strutture in elevazione e in fondazione;
 - c) la conformità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
4. Il rilascio dell'autorizzazione/diniego/integrazione avviene, per come previsto dall'art. 94 comma 2 del D.P.R. 380/2001, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, da parte del Servizio Tecnico Regionale, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Tale termine è fissato in 40 giorni nel caso di richiesta di procedura d'urgenza con maggiorazione della relativa tariffa di istruttoria.

Ing. Mario Buffiglieri

Nel caso di richiesta di integrazioni, che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, il rilascio dell'autorizzazione/dinego avviene entro 30 giorni (ridotti a 20 giorni nel caso di procedura d'urgenza) decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

5. Anche i progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3. In caso di verifica con esito favorevole è rilasciata "autorizzazione in sanatoria" che viene notificata dal Servizio Tecnico Regionale oltre che al comune competente anche all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9

SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN SITU

1. In ottemperanza di quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 37/2015, laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni/Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, il Servizio Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali.
2. Il Servizio Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio, qualora siano presenti motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e su richiesta specifica dell'Autorità Giudiziaria, può procedere a verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo modalità e criteri generali adottati dal Servizio Tecnico Regionale nel rispetto della legge vigente. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, sono volte ad accertare la reale corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere realizzate.
3. Le verifiche e gli accertamenti in situ, di cui è data preventiva e tempestiva comunicazione obbligatoria della data della visita almeno 7 giorni prima, salvo motivo di somma urgenza, alla ditta intestataria ed al Direttore dei Lavori, riguardano l'accertamento dello stato delle opere oggetto di autorizzazione al momento della verifica. La verifica è svolta, eventualmente, congiuntamente con l'ufficio tecnico comunale. Il Direttore dei Lavori e la ditta intestataria devono essere informati dal Servizio Tecnico Regionale sull'esito di eventuali accertamenti effettuati anche in loro assenza.
4. Degli accertamenti effettuati devono essere redatti appositi verbali che devono, fra l'altro, evidenziare i risultati delle seguenti verifiche:
 - a) rispetto in fase esecutiva del progetto autorizzato;
 - b) esito degli eventuali saggi effettuati e verifica delle rispondenze dei materiali impiegati alle previsioni di progetto ed alle prescrizioni normative.
5. Qualora durante l'attività di controllo vengano riscontrate gravi difformità tra le opere realizzate ed il progetto autorizzato che non sia possibile correggere o modificare, tali da ritenersi compromessa la corretta realizzazione dell'opera, verranno prontamente adottati i provvedimenti di interdizione al processo di approvazione ovvero di sospensione dei lavori nel caso di verifiche in corso d'opera con le modalità previste dall'art. 97 del DPR 380/2001 (ex art. 22 della legge 64/1974).

 Mario Buttiglieri

6. Contestualmente è data comunicazione dell'accaduto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, agli Ordini Professionali di appartenenza dei tecnici intervenuti nei rispettivi ruoli di direttore dei lavori e collaudatore, secondo il tipo di errore o anomalia riscontrata.

ART. 10

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

1. La relazione a struttura ultimata viene trasmessa secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 37/2015 e secondo i contenuti di cui all'art. 11 della medesima legge. Il servizio tecnico regionale, una volta controllata la completezza della documentazione ne attesta l'avvenuto deposito.
2. Il Direttore dei Lavori nella relazione deve giustificare, relativamente a tempi e modalità, il tipo di controllo effettuato per i materiali messi in opera, fornendo opportuno riscontro numerico di rispondenza dei risultati ottenuti con le prove effettuate, con quanto previsto dalle NTC08. I certificati dei risultati sulle prove dei materiali dovranno riportare gli estremi dei verbali di prelievo dei materiali utilizzati.
3. Le prove sui materiali (schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo e prove sull'acciaio) non dovranno riportare una data oltre sei mesi dalla data del prelievo, in considerazione dei principi stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 617/2009 paragrafo C11.2.5.3. Alla relazione va allegato il controllo di accettazione ai sensi di quanto disposto dal capitolo 11 delle NTC2008.

ART. 11

COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico, di cui agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 37/2015 deve essere eseguito, da un singolo professionista, in base alle proprie competenze, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dalle direttive connesse, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al committente/costruttore di richiedere al competente Ordine Professionale provinciale la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.
3. Quanto previsto al comma 2 viene applicato anche alle opere in sanatoria realizzate prive della figura del direttore dei lavori.
4. Il collaudo viene trasmesso dal collaudatore statico, in via telematica tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge regionale n. 37/2015 e secondo i contenuti di cui all'art.11 della medesima legge. Il servizio tecnico regionale, una volta controllata la completezza della documentazione, ne attesta l'avvenuto deposito.
5. Per le opere disciplinate dal D.P.R. 380/2001 – Parte II – Capo II (legge 1086/1971), per le quali è stato comunicato l'inizio dei lavori o la fine degli stessi, il Servizio Tecnico Regionale effettua, con cadenza semestrale, un monitoraggio al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza, anche temporale, a quanto disposto dagli artt. 65 e 67 del DPR 380/2001 (ex artt. 6 e 7 della legge 1086/1971) e dal D.M. 14.01.2008, informandone, in caso di inosservanza, l'amministrazione comunale sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.

 Mario Buttiglieri

ART. 12
PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il parere sugli strumenti urbanistici di scala comunale, di cui all'art. 15 della Legge, deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale con le modalità seguenti:

- a) per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA), il parere, richiesto ai sensi dell'art. 89 della legge 380/2001 (legge 64/1974 art. 13) è vincolante e deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta dell'amministrazione comunale corredata del Piano Strutturale completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico. Gli elaborati del PSC e/o del PSA devono essere presentati sia in formato cartaceo che su supporto informatico. Nella fase di elaborazione dello strumento urbanistico (PSC/PSA), nell'ambito della Conferenza di pianificazione prevista dagli artt. 13, 27 e 27 bis della L.R. 19/2002 e s.m.i., deve essere espresso, in via preventiva, un parere sul Documento Preliminare di cui agli artt. 27 e 27 bis della L.R. 19/02 che può contenere osservazioni e proposte di modifica e integrazione di cui si dovrà tenere conto in sede di esame per il rilascio del parere.
- b) per gli strumenti urbanistici la cui procedura di formazione non prevede la Conferenza di pianificazione, il Servizio Tecnico Regionale, deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale corredata dello strumento di Piano inoltrato in formato cartaceo e su supporto informatico.
- c) la componente geologica per il PSC^{ca} delle Linee Guida della pianificazione regionale (DCR 106/2006), che ai sensi del comma 5 della L.R. 19/2002 assumono il valore e l'efficacia del QTR.

ART. 13
PROCEDURE TRANSITORIE

1. Per come previsto dall'art. 17 comma 2 della legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 come modificato dalla legge regionale n. 16 del 29 giugno 2016 *"al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'art. 1 della presente legge e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma"* viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 il regime transitorio circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

ART. 14
AUTORIZZAZIONE PER LE OPERE

1. Stante quanto disciplinato dall'art. 13, dalla data del 01 gennaio 2016 e fino alla data del 31 dicembre 2016, la procedura autorizzativa è attuata limitatamente ai progetti riguardanti:

- le opere di cui agli elenchi A) e B) della D.G.R. n. 292 del 14 luglio 2014 ;
- tutte le opere rientranti in classe d'uso III e IV ai sensi del D.M.14.01.2008; le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli interventi di adeguamento, per come disciplinati da D.M.14.01.2008 e Circolare

... *Mario Buttiglietti*

del C.S.LL.PP. n. 617/2009, riferiti ad opere che abbiano altezza complessiva¹ dal suolo superiore a ml. 11,00 oppure volume complessivo² superiore a mc. 3.000.

L'altezza dell'edificio va misurata dall'estradosso della fondazione fino al piano di copertura. Nel caso di fondazioni a diverse quote va considerata la quota della fondazione più bassa. Nel caso di copertura a tetto, va considerata la quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, alla quota d'imposta più alta.

Per il calcolo della volumetria complessiva si intende la sommatoria del volume di ogni singolo piano con esclusione delle sporgenze di cornici e balconi aperti; le superfici delle strutture vanno considerate con esclusione delle fondazioni. Nel caso di sopraelevazione e adeguamento, l'altezza e il volume sono da intendersi riferiti all'intera opera dopo l'intervento.

ART. 15 ALTRE OPERE

1. Per le opere, comprese quelle in sanatoria, che non rientrano nell'elenco di cui al precedente art. 14 si applica, dalla data del 01 gennaio 2016 e fino alla data del 31 dicembre 2016, la procedura di cui ai seguenti artt. 16, 17 e 18.

ART. 16 TRASMISSIONE DEI PROGETTI PER LE ALTRE OPERE

1. I progetti afferenti le opere di cui all'art. 15 dovranno essere trasmessi al competente servizio tecnico regionale anche con l'uso della piattaforma informatica SISMI.CA.
2. Anche per i suddetti progetti il progettista strutturale dovrà inserire all'interno della piattaforma SISMI.CA tutti i dati necessari ad effettuare il successivo, eventuale, controllo per come previsto dal successivo art. 18.

ART. 17 ISTRUTTORIA PER I PROGETTI RELATIVI AD ALTRE OPERE

1. I progetti di cui all'art. 15 saranno sottoposti, da parte del Servizio Tecnico Regionale, ad istruttoria formale che accerti la sola presenza e completezza della modulistica e degli elaborati per come previsto dalle normative vigenti in materia e dalla piattaforma SISMI.CA.
2. L'attestato di avvenuta verifica, per come specificata al comma 1, avviene entro 40 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al Servizio Tecnico Regionale. Tale termine è fissato in 30 giorni nel caso di richiesta di procedura d'urgenza.
3. I termini di cui sopra nel caso di richiesta d'integrazione, che il Servizio Tecnico Regionale può chiedere una sola volta, saranno di 20 giorni (ridotti a 15 giorni nel caso di procedura d'urgenza) decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

Manig Buttiglieri

ART. 18
CONTROLLIA CAMPIONE

1. Per un campione del 5% dei progetti in classe d'uso II, di cui al precedente art. 15, il Servizio Tecnico Regionale effettuerà il controllo con le modalità stabilite dal precedente art. 8. Tale campione sarà sorteggiato, con cadenza trimestrale, tra i progetti il cui attestato di deposito sia stato rilasciato nel trimestre antecedente alla data del sorteggio. Gli esiti dei controlli dovranno essere comunicati a tutti i soggetti interessati entro e non oltre 90 giorni dalla data del sorteggio.
2. In caso di esito non favorevole del controllo il Servizio Tecnico Regionale potrà chiedere integrazioni e, nel caso siano in atto i lavori, gli stessi dovranno sospendersi fino ad accettazione delle richieste integrazioni. Nei casi di maggiore gravità, il servizio tecnico regionale potrà annullare in via di autotutela l'attestazione di avvenuto deposito e, nel caso in cui i lavori siano già iniziati, emetterà contestualmente il decreto di sospensione dei lavori.
3. Nei casi in cui il progetto, anche con le successive integrazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla relativa richiesta, non venga autorizzato dal Servizio Tecnico Regionale, lo stesso procederà secondo quanto previsto dal secondo punto del comma 2 informandone il comune interessato, l'Autorità Giudiziaria e l'Ordine Professionale interessato.

ART. 19
ATTUAZIONE PROCEDURE
(riferimento all'art. 16 della legge regionale n. 37/2015)

1. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 37/2015 e del presente regolamento dovranno essere trasmessi utilizzando la procedura di cui al sistema informatico SI.ERC che resterà in vigore fino all'ottenimento del dispositivo conclusivo quale: deposito/autorizzazione/rigetto da parte del Servizio Tecnico Regionale. I successivi atti amministrativi (inizio lavori, relazione a struttura ultimata, collaudo ecc.) dovranno essere trasmessi utilizzando la piattaforma SI.SMICA.

ART. 20
ABROGAZIONE REGOLAMENTO N. 7 DEL 28/06/2012 s. m. i.

1. E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla L.R. n. 35 del 19/10/2009"*.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 01 gennaio 2017 e verrà pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.


Mario Buffiglieri